

Circolare n° 06/2019

**A tutte le Imprese che applicano il CCNL per
l'Artigianato e la P.M.I.
A tutti i Consulenti
Loro sedi**

Parma, 30 Settembre 2019

Oggetto: Nuovo assetto contributivo Imprese Artigiane – Denunce Settembre 2019

Si informano tutte le Imprese che applicano il contratto per le Imprese Artigiane e P.M.I. e i Loro Consulenti che, a far data dalle denunce contributive del mese **settembre 2019**, troveranno applicazione le nuove aliquote contributive introdotte dal CCNL siglato il 31 gennaio 2019 e dal successivo accordo provinciale del 23 settembre 2019.

Qui di seguito le novità più significative introdotte dai documenti.

Per gli Operai:

- il **Contributo Cassa Edile** (prima del 3,00 %) è definito nella misura del **2,25 %**, di cui l' **1,875 %** a carico azienda e lo **0,375 %** a carico lavoratore.
- Saranno istituiti (a carico azienda):
 - il **Fondo prestazioni sanitarie territoriale** nella misura dello **0,25%** (che confluirà nel Fondo Nazionale Sanedil al suo avvio fattuale);
 - il **Fondo Sanitario Nazionale – Sanedil** nella misura dello **0,35 %**;
 - il **Fondo per il Pre pensionamento** nella misura dello **0,20 %**;
 - il **Fondo per l'incentivo all'occupazione** nella misura dello **0,10 %**.
- Il Fondo Lavori Usuranti e Pesanti dello 0,10% verrà estinto.

Per gli impiegati la contribuzione per il Fondo Nazionale Sanedil dello 0,26 % (a carico del datore di lavoro) è da accantonare presso l'impresa; all'avvio fattuale del fondo gli importi accantonati dovranno essere versati in Cassa Edile.

Arretrati

A titolo di arretrati dei Fondi introdotti, le aziende dovranno:

- Per gli **operai** in forza nella denuncia di settembre 2019, corrispondere il 2,05% (di cui l'1,10% per il **Fondo Sanitario Nazionale Sanedil**, lo 0,63% per il **Fondo Pre pensionamento** e lo 0,32% per il **Fondo per l'Incentivo all'occupazione**) da calcolarsi sulle basi specificate dalla tabella allegata.
- Per **Impiegati** in forza nel mese di settembre 2019, accantonare presso l'Impresa il 2,08% da calcolarsi su Minimo, Contingenza, Edr, AFAC e premio di produzione. All'avvio fattuale del fondo gli importi accantonati dovranno essere versati in Cassa Edile.

Al fine di consentire una più chiara visione delle novità introdotte, alleghiamo alla presente la tabella con il nuovo assetto contributivo e ricordiamo che tutta la documentazione (tabella compresa) è disponibile e scaricabile dal sito www.parmaedile.it.

I nostri uffici rimangono a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento nei consueti orari di apertura al pubblico.

Distinti saluti



TABELLA CONTRIBUTIVA IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2019**ARTIGIANI**

Voci contributo	%
Ferie	4,20%
Gratifica natalizia	10,00%
Totale accantonamento GNF	14,20%
Contributo Ce Imprese	1,875%
Contributo CE Lavoratori	0,375%
Ape	3,91%
Fondo speciale asili nido - materne	0,40%
Centro Servizi Edili	1,00%
Fondo indumenti da lavoro	0,20%
Fondo per la regolarità del settore	0,35%
Fondo per la sicurezza e l'igiene sul lavoro	0,45%
Fondo prestazioni sanitarie territoriali	0,25%
Fondo sanitario nazionale (SANEDIL)*	0,35%
Fondo prepensionamenti	0,20%
Fondo incentivo all'occupazione**	0,10%
QACN Ass. Imprenditori (Naz. Datori)	0,2222%
QACN Fed. Sind. Nazionali (Naz. Lavoratori)	0,2222%
QACT Ass. Imprenditori (Prov. Datori)	0,6173%
QACT Fed. Sind. Territoriali (Prov. Lavoratori)	0,6173%
RLST ***	0,30%
Totale contributi	11,439%

* Contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione: minimo, contingenza, EDR, ITS, AFAC e ad un minimo di 120 ore

** Contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione: minimo, contingenza, EDR, ITS, AFAC per le ore effettivamente lavorate

***Contributo a carico delle Imprese che occupano fino 15 dipendenti e al cui interno non sia stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (RLSA)

IMPIEGATI

La contribuzione per gli impiegati (a carico del datore di lavoro) pari allo 0,26 % è da inserire nella busta paga e da accantonare presso l'Impresa fino all'invio fattuale del Fondo sanitario SANEDIL